

Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria

ART. 1

Il presente regolamento disciplina la concessione della "Cittadinanza Onoraria", destinata a persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti e attività pubbliche e private.

ART. 2

Il Comune di Figline Valdarno adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria". Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Figline Valdarno o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

ART. 3

La "Cittadinanza Onoraria", viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione della Città di cittadini anche stranieri che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente Art 2.

E' conferita dal Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari ed acquisito il parere della Commissione Statuto ed Affari Generali ed Istituzionali.

L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto. La deliberazione dovrà riportare oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario.

La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

La proposta di attribuzione di Cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco, da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali.

Art. 4

E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Figline Valdarno, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la "Cittadinanza Onoraria".

L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.

L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza e sarà curato dal funzionario del Settore Affari Generali ed Istituzionali.

La "Cittadinanza Onoraria" è conferita dal Presidente del Consiglio nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta straordinaria.

Art. 5

Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 6

Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano nell'ambito delle spese di pertinenza del Settore Affari Generali ed Istituzionali —Attività della Presidenza del Consiglio Comunale.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo del Comune per la durata di gg. 15 (quindici)